

COMUNE DI BADIA POLESINE

(PROVINCIA DI ROVIGO)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI
E PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507.
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comu-
nale sulla pubblicità e del diritto sulle pub-
bliche affissioni, della tassa per l'occupazio-
ne di spazi ed aree pubbliche dei comuni e
delle province nonché della tassa per lo smal-
timento dei rifiuti solidi urbani a norma del-
l'art.4 della legge 23.10.1992, n.421 concer-
nente il riordino della finanza territoriale.

Art. 22	Riduzioni dell'imposta	pag. 16
Art. 23	Esenzioni	pag. 16

Capo II

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24	Servizio delle pubbliche affissioni	pag. 18
Art. 25	Diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 18
Art. 26	Pagamento del diritto	pag. 18
Art. 27	Modalità delle pubbliche affissioni	pag. 19
Art. 28	Riduzioni del diritto	pag. 20
Art. 29	Esenzioni dal diritto	pag. 20

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 30	Sanzioni tributarie	pag. 21
Art. 31	Sanzioni amministrative	pag. 21
Art. 32	Rimborsi	pag. 24
Art. 33	Interessi	pag. 24
Art. 34	Giurisdizione tributaria	pag. 24
Art. 35	Procedimento	pag. 24
Art. 36	Rinvio ad altre disposizioni	pag. 25
Art. 37	Pubblicità del Regolamento	pag. 25
Art. 38	Norme finali	pag. 25
Art. 39	Entrata in vigore	pag. 25

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO SUB A)	pag. 27
-----------------	---------

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag.	1
Art. 2	Ambito di applicazione	pag.	1
Art. 3	Classif.ne del Comune	pag.	1
Art. 4	Gestione del servizio	pag.	2
Art. 5	Funzionario responsabile	pag.	2

Capo II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 6	Disciplina generale	pag.	2
Art. 7	Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità	pag.	3
Art. 8	Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade	pag.	4
Art. 9	Tipologia dei mezzi pubblicitari	pag.	5
Art. 10	Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione	pag.	6
Art. 11	Autorizzazioni	pag.	7

Capo III

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 12	Criteri generali	pag.	8
Art. 13	La pubblicità esterna	pag.	9
Art. 14	Gli impianti per le pubbliche affissioni	pag.	11

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 15	Affissioni dirette	pag.	13
Art. 16	Presupposto	pag.	13
Art. 17	Soggetti passivi	pag.	13
Art. 18	Modalità di applicazione dell'imposta	pag.	14
Art. 19	Dichiarazione	pag.	15
Art. 20	Pagamento dell'imposta	pag.	15
Art. 21	Tariffe	pag.	16

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1 - Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1 - La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel comune di Badia Polesine sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- b) dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
- c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- d) dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- e) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

2 - Per la pubblicità effettuata con mezzi propri su aree di proprietà comunale o concesse in godimento dal Comune sono dovuti la tassa per l'occupazione di suolo pubblico ed un canone di concessione, oltre l'imposta.

3 - Per la pubblicità effettuata su impianti di proprietà comunale, ricevuti in affitto, è dovuto un corrispettivo di locazione, oltre l'imposta.

Art. 3

(Classif.ne del Comune per la determinazione delle tariffe)

1 - Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 507/93, questo Comune, con popolazione residente di n. 10.178 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Na-

zionale di Statistica, è classificato nella classe quarta.

Art. 4
(Gestione del servizio)

1 - La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2 - La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 5
(Funzionario responsabile)

1 - Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

2 - Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 6
(Disciplina generale)

1 - Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2 - In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia

visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

3 - Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 31.

4 - Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

5 - Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 507/93, indicate nell'art. 31 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 7

(Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità)

1 - Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

2 - Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti,.

3 - Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4 - Lungo le strade e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanata con il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del

D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, Titolo II, del regolamento emanato con il D. Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.

5 - All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. La pubblicità temporanea effettuata con striscioni o altri mezzi similari all'interno del centro storico del capoluogo è consentita solamente nel periodo delle festività natalizie (1 dicembre - 10 gennaio) del ferragosto badiese (1 agosto - 31 agosto) e della fiera di primavera (20 aprile - 10 maggio). Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione.

6 - E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 8,00.

7 - E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera e nelle immediate vicinanze della casa di riposo e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

8 - E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli e veicoli.

9 - Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Art. 8

(Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade)

1 - L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, cap. I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2 - All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, delimitati dal piano topografico dell'ultimo censimento:

a) si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art.

7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";

- b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'art. 13 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 12 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
- c) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 9 (Tipologia dei mezzi pubblicitari)

1 - Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia;

2 - La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3 - La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di

proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4 - La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel TITOLO II.

5 - E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

Art. 10

(Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione)

1 - I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

2 Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3 - La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune, che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 7.

4 - I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 2 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Art. 11
(Autorizzazioni)

1 - Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

2 - Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3 - Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:

- a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
- c) una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
- d) il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi medesime caratteristiche ed identico bozzetto, è allegata una sola copia dello stesso. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) del funzionario responsabile del procedimento;
- c) del termine di cui al successivo comma entro il quale sarà

emesso il provvedimento.

4 - Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

5 - E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.

6 - Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, concernente: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

CAPO III PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 12 (Criteri generali)

1 - La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

2 - Il piano generale degli impianti pubblicitari è articolato in due parti.
La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 14.

3 - Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.

4 - Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e

della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

5 - Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 507/93. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

6 - Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 13 (La pubblicità esterna)

1 - Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

2 - Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.

3 - Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dello art. 8, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4 - Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali,

provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:

- a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari, le dimensioni per questi consentite e le distanze degli stessi dal limite della carreggiata. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
- b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
- c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

5 - Il piano comprende:

- a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nello interno e dall'esterno;
- b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
- c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, standardi, festoni di bandierine e simili.

6 - Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14
(Gli impianti per le pubbliche affissioni)

1 - La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2 - In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 10.223 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 120, nella misura minima, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.

3 - La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

- a) il 20% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
- b) il 78% è destinata alle affissioni di natura commerciale;
- c) il 2% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio ove lo stesso sia appaltato.

4 - Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) standardi porta manifesti;
- c) posters per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture monofacciali, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- f) armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- g) altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del Servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal

presente regolamento.

5 - Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 X 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione: "Comune di Badia Polesine - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto stesso.

6 - Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente regolamento.

7 - L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento e in generale, alle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

8 - Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
- d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70 X 100 che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

9 - Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

10 - La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

11 - Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri

motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 15 (Affissioni dirette)

1 - Il Comune di Badia Polesine stabilisce di destinare una superficie complessiva, stante le misure attuali, pari al 2%, per impianti da attribuire a soggetti privati; comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12 - comma 1 e 4 - del D. Lgs. 507/93.

Art. 16 (Presupposto)

1 - L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 17 (Soggetti passivi)

1 - E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2 - E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi ogget-

to della pubblicità.

Art. 18
(Modalità di applicazione dell'imposta)

1 - L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

2 - Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

2.1. - Per mezzo pubblicitario si intende ogni impianto, manufatto o cosa materiale mediante il quale la pubblicità è diffusa.

2.2. - Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, ecc., anche se priva di scritta, quando sia evidente la sua funzione diretta a reclamizzare o individuare un particolare bene o servizio.

2.3. - Nel calcolo della superficie del mezzo pubblicitario sono comprese le cornici che lo racchiudono.

2.4. - Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni non luminosi (piedi, pali, grappe, supporti, ecc.) purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.

2.5. - La superficie imponibile risulta dal titolo autorizzativo o dalla superficie del mezzo pubblicitario abusivo, non assumendo rilevanza alcuna le ipotesi di un uso limitato e parziale.

2.6. - L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.

3 - Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4 - I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un

unico mezzo pubblicitario.

Art. 19
(Dichiarazione)

1 - Il soggetto passivo di cui all'art. 16 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2 - In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3 - In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4 - Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 20
(Pagamento dell'imposta)

1 - L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli articoli 12 - commi 1 e 3 -, 13 e 14 - commi 1 e 3 -, del D. Lgs. n. 507/93, per l'anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2 - Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore.

3 - Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore

a lire tre milioni.

Art. 21
(Tariffe)

1 - Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 3 - comma 5 - del D. Lgs. 507/93, sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno. La tabella delle tariffe viene allegata SUB A) al presente regolamento.

2 - Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 22
(Riduzioni dell'imposta)

- 1 - La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; la riduzione si applica anche all'operatore pubblicitario, il quale dispone del mezzo di diffusione del messaggio, dichiara di effettuare la pubblicità nell'interesse di uno dei suddetti soggetti giuridici ed allega alla dichiarazione di pubblicità una copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto per comprovare la mancanza di finalità di lucro nell'attività del pubblicizzato;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2 - Nelle ipotesi in cui i mezzi pubblicitari contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare, anche l'indicazione di persone, ditte o società che hanno contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se il soggetto passivo in via principale è ricompreso nell'elenco degli enti, di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 23
(Esenzioni)

- 1 - Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. Lgs. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO II

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

art. 24

(Servizio delle pubbliche affissioni)

1 - Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, dei manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2 - La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni dovrà essere stabilita dal piano generale degli impianti pubblicitari in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti.

art. 25

(Diritto sulle pubbliche affissioni)

1 - Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

2 - La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

3 - Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

4 - Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Art. 26

(Pagamento del diritto)

1 - Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 20 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

2 - E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

art. 27
(Modalità delle pubbliche affissioni)

1 - Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2 - La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3 - Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario ne darà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4 - Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato dalle avverse condizioni atmosferiche, o in mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune o il Concessionario rimborserà le somme versate entro 90 giorni.

5 - Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso dovrà comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

6 - Il Comune o il Concessionario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponesse di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne darà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

7 - Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle venti alle sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del dieci per cento del diritto, con un minimo di lire 50.000 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'art. 28 del D. Lgs. 507/93, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio. A tal fine la richiesta di affissione e la consegna del materiale devono avvenire almeno un'ora prima della chiusura al pubblico dell'ufficio.

8 - Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti

spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 28
(Riduzioni del diritto)

1 - La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 29
(Esenzioni dal diritto)

1 - Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 30

(Sanzioni tributarie)

1 - Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari allo ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2 - Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3 - Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 31

(Sanzioni amministrative)

1 - Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative, osservando le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

2 - Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

3 - Le funzioni di controllo sulla corretta osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, sono esercitate da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune, nonché del Concessionario del servizio, muniti di specifica legittimazione, preposti ad eseguire tutti i rilievi e gli accertamenti occorrenti ed utili per l'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie.

4 - Ai fini di cui al comma precedente, copia dei verbali di accertamento della concessionaria del servizio devono essere trasmessi al Comune.

5 - Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

6 - I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

7 - Il Comune procede d'ufficio alla rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo, qualora non vi provveda direttamente il trasgressore entro il termine di giorni tre - per striscioni - e di giorni sette - per gli altri mezzi pubblicitari - dalla ricezione della diffida che il Concessionario del Servizio Affissioni e Pubblicità notifica - anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al responsabile dell'impianto nei cui confronti viene comminata la sanzione amministrativa. Dell'ordine perentorio di rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo viene fatta menzione nello stesso verbale di accertamento che riporta gli estremi della violazione. Nelle ipotesi in cui il mezzo pubblicitario arrechi un grave pregiudizio od un imminente pericolo di danno a persone o cose, ovvero sia di ostacolo alla normale e regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni, il Comune può disporre la rimozione d'autorità senza necessità della preventiva notifica al trasgressore della contestazione dell'illecito commesso. Il mezzo pubblicitario rimosso d'autorità è depositato in appositi locali dell'Amministrazione; le spese sostenute dal Comune per la rimozione d'ufficio e per il deposito, sono addebitate ai responsabili della violazione. Le spese di deposito sono determinate in ragione di lire mille giornaliere per ogni metro quadrato di impianto pubblicitario. Le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato si arrotondano per difetto, mentre quelle pari o superiori per eccesso. Il Comune ha competenza sulla diffida e sulla rimozione d'ufficio degli abusi relativi alle insegne ed agli altri mezzi pubblicitari soggetti alla sua autorizzazione.

8 - Indipendentemente dalla procedura di rimozione e dalla applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria, il Comune o il Concessionario del Servizio effettuano l'immedia-

ta copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la defissione dei manifesti abusivi, procedendo successivamente alla notifica di apposito avviso per il recupero di tutte le somme dovute dai responsabili della violazione, distintamente per le imposte, diritti ed accessori o per sanzioni amministrative e spese di deposito. Le spese della copertura e della defissione sono determinate nella misura dei costi sostenuti dall'Amministrazione o dal concessionario.

9 - La violazione dei manifesti di copertura della pubblicità abusiva integra gli estremi della fattispecie di reato punita con l'art. 664 del C.P., fatto salvo il più grave illecito per lesione del regolare funzionamento dell'attività amministrativa e del prestigio degli organi pubblici. Gli addetti alla vigilanza hanno il dovere di denuncia del fatto all'autorità giudiziaria, essendo inerente al loro ufficio.

10 - I mezzi pubblicitari esposti abusivamente, rimossi d'autorità e depositati in appositi locali, sono confiscati, ai sensi dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in qualità di cose costituenti il prodotto di attività illecita e, con il medesimo provvedimento, sono sequestrati, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, a garanzia del pagamento dell'imposta sulla pubblicità, della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, delle soprattasse, del canone di concessione, delle spese di rimozione e di custodia, degli interessi e di tutte le somme accessorie.

11 - Entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio e cautelare, il responsabile del mezzo pubblicitario può ottenerne la restituzione, a condizione che prima estingua l'intero debito garantito. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il Comune, a scelta insindacabile può distruggere od alienare il mezzo pubblicitario. Le spese sostenute per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico del responsabile dell'impianto. In caso di vendita, il ricavato è destinato all'estinzione dei debiti con precedenza per quelli meno garantiti. L'eventuale attivo, risultante in esito alla liquidazione di tutte le passività, è a disposizione del responsabile dell'impianto. Qualora il ricavo sia insufficiente, il debito residuo che permanga insoddisfatto viene sottoposto al procedimento della riscossione coattiva, secondo le norme del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con addebito delle maggiori spese. Alla medesima procedura della riscossione coattiva è iscritto il debito conseguente alla distruzione del mezzo pubblicitario, ove il responsabile dell'impianto non adempia nei termini indicati dal Comune con la richiesta di pagamento del rimborso.

12 - I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento

del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 32
(Rimborsi)

1 - Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

Art. 33
(Interessi)

1 - Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

2 - Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente spettano, a decorrere dalla data del presunto pagamento, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 34
(Giurisdizione tributaria)

1 - La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D. Lgs. 31 dicembre 1993, n. 546.

2 - Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

Art. 35
(Procedimento)

1 - Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, e 23

del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2 - Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

Art. 36
(Rinvio ad altre disposizioni)

1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché alla normativa vigente in materia.

Art. 37
(Pubblicità del Regolamento)

1 - Copia del presente regolamento a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico a cura del responsabile del servizio che ne curerà anche l'aggiornamento.

Art. 38
(Norme finali)

1 - Viene abrogato il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera consiliare n. 3 del 30 gennaio 1973, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 39
(Entrata in vigore)

1 - In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1996, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.

2 - Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:

- dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- l'art. 23 del D. Lg. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

PARTE PRIMA - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA (artt. 12 e 7, c. 2, 6 e 7)

1.1. Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base):

Durata: - per anno solare	L. 20.000
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	L. 2.000

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2. Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1., per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa maggiorata del 100%):

Durata: - per anno solare	L. 40.000
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	L. 4.000

1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5. la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

2.1. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni mq. di superficie:

Durata: - per anno solare	L. 20.000
---------------------------	-----------

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare. Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è comunque compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa per:

- a) autoveicoli di portata sup. a 3.000 kg.: L. 144.000
- b) autoveicoli di portata inf. a 3.000 kg.: L. 96.000
- c) motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie: L. 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base di imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, comma 7, del D. Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dello indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1, 2 e 3)

3.1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comun-

que programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per anno solare L. 80.000
- non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione di mese L. 8.000

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

- 3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica la imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata - per ogni giorno L. 5.000

per durata superiore a 30 giorni si applica:

- per i primi 30 giorni la tariffa
per ogni giorno di L. 5.000
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di L. 2.500

5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

L. 20.000

6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (art. 15, c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura: L. 120.000

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c.3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di
L. 60.000

8. PUBBLICITA' VARIA (art. 15, c.4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:
L. 5.000

9. PUBBLICITA' A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:
L. 15.000

10. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507. Le riduzioni non sono cumulabili.

11. ESENZIONI DALL'IMPOSTA (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

12. MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art. 7)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art.7 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (artt. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale per l'anno 1994 è differito al 31 marzo 1994.

14. Sanzioni (artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

- 1.1. Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 X 100 e per i periodi di seguito indicati:
 - per i primi 10 giorni L. 2.200
 - per ogni periodo successivo di 5 gg. o fraz. L. 660
- 1.2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- 1.3. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- 1.4. Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;
- 1.5. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma delle tariffe base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22, c.9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Le riduzioni non sono cumulabili.

4. ESENZIONI DAL DIRITTO (art. 21)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni tutti i manifesti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2147

Il presente regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale, n. 18 del 6 marzo 1995, esecutiva a sensi di legge in data 11 aprile 1995.

COMUNE DI BADIA POLESINE

incaricato alla pubblicazione

Il sottoscritto ~~Messa Comunale~~ attesta che il presente atto venne pubblicato all'albo pretorio dal 18.10.95 al 01.11.95... inclusi per complessivi giorni 15... e che non sono pervenute opposizioni.

21.11.95

IL MESSO
Antonella Bezzo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, sull'attestazione del ~~messa comunale~~ *Antonella Bezzo*... dichiara che il presente atto venne pubblicato all'Albo Comunale dal 18.10.95... al 01.11.95... inclusi.

Badia Polesine 21.11.95

IL SEGRETARIO GENERALE



[Signature]